

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
6627 R1	24 ottobre 2012	CONSIGLIO DI STATO
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 4 aprile 2012 concernente i limiti di età e di durata del mandato nei Consigli di amministrazione degli Enti parastatali

Con messaggio n. 6627 del 4 aprile 2012 il Consiglio di Stato propone diversi emendamenti a testi legislativi che vertono sostanzialmente su due aspetti:

- l'abrogazione del limite di età di 70 anni per l'esercizio delle cariche di mandato;
- la limitazione del mandato a 12 anni.

Nel merito la maggioranza della Commissione si esprime come segue.

CIRCA I LIMITI DI ETÀ

I presupposti indicati dal Consiglio di Stato sono in sintesi i seguenti:

«Il tema dei limiti massimi di età in commissioni, gruppi di lavoro e Consigli d'amministrazione di enti parastatali è stato oggetto di un approfondimento del consulente giuridico del Consiglio di Stato GUIDO CORTI, rassegnato il 22 luglio 2009 e pubblicato nella RtiD I-2010 pag. 491 segg.

[...]

Il consulente giuridico è così giunto alla conclusione che un limite fisso d'età a 70 anni per l'esercizio del mandato in una commissione, in un gruppo di lavoro o in un Consiglio d'amministrazione di un'azienda parastatale - stabilito a priori e fondato su presupposti generici, che non tengono conto delle attitudini individuali - non persegue uno scopo legittimo alla luce del principio d'uguaglianza e del divieto di discriminazione, non è sorretto da un interesse pubblico preponderante e non è nemmeno conforme al principio della proporzionalità sotto il profilo dell'adequatezza e della necessità. L'autorità di nomina, che dispone di un potere discrezionale quasi illimitato, può decidere infatti liberamente di designare, di non designare, di confermare o non riconfermare una persona che non possiede o non possiede più le necessarie capacità fisiche e intellettuali, può accertare in ogni singolo caso se tale persona soddisfa i criteri di nomina e può persino revocarla in ogni momento senza nemmeno prevalersi di particolari motivi oggettivi (GUIDO CORTI, op. cit., RtiD I-2010 pag. 499/504)».

Similare orientamento è condiviso all'unanimità dalla Commissione, così come le relative disamine e proposte contenute nell'esauriente messaggio governativo.

CIRCA LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DEI MANDATI

La Commissione è unanime nell'auspicare la necessaria ed indispensabile rotazione nelle cariche.

Una divergenza si è manifestata tuttavia sull'elasticità della regolazione normativa.

Questo rapporto di maggioranza segue le tesi esposte nel messaggio governativo, che partono dalla seguente premessa:

«Il consulente giuridico ha ricordato altresì che la durata massima del mandato (12 anni) - prevista dal regolamento e dalle leggi settoriali (art. 13 LEOC, 10 cpv. 3 LTur, 7 cpv. 3 LAET e 10 LACR) e condivisa nel suo principio dalla Commissione della gestione con il citato rapporto del 9 giugno 2009 - permette non solo di garantire un sano avvicendamento all'interno di commissioni, gruppi di lavoro e cda, ma anche - avuto riguardo all'assenza di un diritto al rinnovo alla scadenza del periodo di carica e al potere discrezionale dell'autorità - di evitare che tali organismi risultino composti alla fin fine soltanto da persone anziane (GUIDO CORTI, op. cit., RtiD I-2010 pag. 505)».

Quanto sopra porta il Consiglio di Stato a concludere come segue:

«Come già s'è detto, il limite di durata massima del mandato a 12 anni, sottoscritto anche dalla Commissione della gestione nel suo rapporto del 9 giugno 2009, è previsto a livello di legge formale soltanto dalla LEOC, dalla LTur, dalla LAET e dalla LACR: per ragioni di principio e di coerenza legislativa, si giustifica pertanto di introdurre questo limite - ancorché già sancito dal regolamento sulle commissioni ed applicato dal Consiglio di Stato per le nomine di sua competenza - anche nella LBSt (art. 21) e nella LUSI-SUPSI (art. 8)».

A mente della maggioranza della Commissione simili impostazioni sono lineari, raggiungono lo scopo fondamentale della rotazione delle cariche in modi e tempi conformi, rispettano i principi di proporzionalità e di adeguatezza, sono immediati sia nell'interpretazione che nell'applicazione.

Pertanto, a partire da queste premesse, appaiono condivisibili.

A questo proposito due osservazioni si impongono:

- a. dovrebbero decadere, in quanto in urto con la novella legislativa, le eccezioni, oggi applicabili anche alla durata dei mandati, di cui all'attuale art. 6 cpv. 3 del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato [RComm]) (dipendenti dello Stato che agiscono in virtù della loro specifica funzione presso l'Amministrazione cantonale);
- b. regolamentazioni simili dovrebbero essere estese a ogni mandato che si riferisce a enti, associazioni o altro che beneficino di sussidi dello Stato.

La rotazione delle cariche, dopo un congruo periodo, dovrebbe essere riconosciuta come elemento portante nella - e della - gestione della cosa pubblica. Questo principio risponde alle esigenze in ambito di un pubblico interesse, ma anche di identificazione popolare nella cosa pubblica.

Quando ai vertici di organizzazioni di pubblico interesse siedono sempre le medesime persone, che tendono perpetuare la loro presenza avanzando le competenze nel frattempo acquisite, sorgono legittimi dubbi nella popolazione, che potrebbero indurre a una scemata identificazione nel senso della cosa pubblica.

Purtroppo ad oggi si assiste a situazioni in cui la gestione di enti, consorzi, associazioni o altro, che beneficino di finanziamenti pubblici e rispondono a un pubblico interesse, resta di fatto circoscritta *ad personam* per una durata illimitata, o comunque già ben al di là delle logiche e ragionevoli limitazioni proposte attraverso queste modifiche legislative.

Anche in questi ambiti, come del resto vale pure per mandati e cariche di più alto prestigio, deve essere valido l'assunto secondo cui tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile.

In questo senso, nella gestione della cosa pubblica il principio dell'esperienza acquisita è di certo importante, ma non deve prevalere sull'indispensabile rotazione delle cariche.

L'auspicio di questa Commissione è pertanto che queste norme siano estese a ogni ente che gestisce un pubblico interesse a far tempo già dei prossimi rinnovi di cariche e mandati.

Anche in questi contesti il limite di 12 anni proposto attraverso il messaggio in esame appare del tutto ragionevole e conforme ai principi di una sana ed equilibrata gestione della cosa pubblica.

CIRCA LE CONSIDERAZIONI DEL RAPPORTO DI MINORANZA

L'altro rapporto commissionale, pur riconoscendo l'esigenza di rotazione nell'esercizio di cariche o mandati come necessità primaria per una sana gestione della cosa pubblica, auspica una maggior elasticità nella regolamentazione normativa.

L'orientamento, di per sé, potrebbe trovare una giustificazione.

Tuttavia almeno due fattori sono richiamabili come controindicazioni:

- una complessità nei meccanismi proposti, suscettibili, in determinate circostanze, di generare dubbi di tale portata da richiamare in causa le Autorità di giudizio;
- non scongiora appieno, o almeno in misura incisiva, il rischio di perpetuare, seppur a qualche anno di distanza, le gestioni *ad personam*.

CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni suesposte, la maggioranza della Commissione della legislazione invita il Parlamento ad accogliere le conclusioni e le modifiche legislative afferenti, proposte attraverso il messaggio n. 6627.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Bruno Cereghetti, relatore

Agustoni - Beretta Piccoli L. - Corti - Ghisolfi -

Gysin - Paparelli - Rückert - Stojanovic